



N.117229 di rep.

N. 17664 di racc.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre
il giorno dieci
del mese di luglio

10 luglio 2003

In Palermo, Via Giosuè Carducci n° 6, nello studio associato dei notai Enrico e Claudio Rocca e Franco Salerno Cardillo.

Innanzitutto a me dottor Enrico Rocca, notaio in Palermo, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Palermo;

Senza assistenza di testimoni per avervi i comparenti infrascritti che hanno i requisiti di legge ed il mio consenso concordemente rinunciato

Sono presenti i signori:

- Scammacca della Bruca Guglielmo, nato a Catania l'8 dicembre 1948, che, nella sua qualità di Assessore per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana, presso la cui sede in Palermo, Via Leonardo da Vinci n.161 è domiciliato per la carica, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Presidente della Regione del 2 aprile 2002, pubblicato sulla GURS n.16 del 5.4.2002 - parte Ia - pag.3, interviene in quest'atto ed agisce in nome e per conto della:

- REGIONE SICILIANA

codice fiscale 80012000826 (P.IVA 02711070827)

- Majone prof. Ugo, nato a S.Pietro Infine il 19 ottobre 1930, nella qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante dello:

- **ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI**, con sede in Palermo, via del Duca n.23, presso la quale è domiciliato per la carica,

Codice fiscale 00112200829

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere quest'atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della legge regionale 27 aprile 1999 n.10 e del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 2 aprile 2002, tra la Regione Siciliana e l'Ente Acquedotti Siciliani, una società per azioni denominata:

"SICILIAQUE - S.p.A."

ART.2 - La società ha sede in Palermo, Via del Duca n.23

ART.3 - La società, per quanto riguarda l'oggetto, la durata, l'amministrazione, il collegio sindacale, la rappresentanza, le assemblee, i bilanci, i criteri di ripartizione degli utili, e tutto quanto altro previsto dalla legge, è retta e regolata dallo statuto, che previa lettura da me datane ai comparenti, si allega a quest'atto sotto lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

ART.4 - Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila) diviso in n.100.000 (centomila) azioni di nominali euro 1,00 (uno) ciascuna, e viene sottoscritto dai comparenti nel seguente modo:

- quanto alla Regione Siciliana per euro 20.000,00 (ventimila);

- quanto all'Ente Acquedotti Siciliani per euro 80.000,00 (ottantamila).

Detto capitale è stato interamente versato, come risulta dalla ricevuta della Banca Credem - Agenzia Palermo 4 - del 30 giugno 2003, che in co-



pia conforme e previa lettura da me fattane ai comparenti, ~~si allega al~~ presente sotto "B".

ART.5 - La società per i primi tre esercizi sarà retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e a tale carica vengono nominati i signori:

- SCARAVILLI Dott. Gaetano, nato a Palermo il 2 gennaio 1940 ed ivi residente in Via Siracusa n. 35

codice fiscale SCR GTN 40A02 G273R

Presidente:

- GERACI Ing. Giuseppe, nato a Petralia Soprana il 24 maggio 1943 e residente a Palermo Via Gustavo Roccella n. 61

codice fiscale GRC GPP 43E24 G510K

Consigliere

(designati dal Presidente della Regione ai sensi dell'art.17 dello Statuto)

- DI MAGGIO Dott. Piero, nato a Tusa il 13 marzo 1944 e residente a Palermo Via Monti Iblei n. 29

codice fiscale DMG PRI 44C13 L478H

Consigliere

- RUFFINO Dott. Carmelo, nato a Gela il 19 aprile 1941 e residente a Palermo Via Lenin Mancuso n. 13

codice fiscale RFF CML 41D19 D960X

Consigliere

- DI BENEDETTO Ing. Pietro Francesco, nato a Riesi (CL) il 16 maggio 1951 e residente a Palermo via Pipitone Federico n. 8

codice fiscale DBN PRF 51E16 H281L

Consigliere

ART.6 - A comporre il Collegio Sindacale vengono nominati:

1) TRUPIA Dott. Vittorio, nato a Caltanissetta il 18 agosto 1943 e residente a Palermo in Via Ammiraglio Rizzo n. 83

codice fiscale TRP VTR 43M18 B429N

Presidente

2) MINEO Dott. Benedetto, nato a Palermo il giorno 1 gennaio 1961 ed ivi residente in via Sciuti n. 180

codice fiscale MNI BDT 61A01 G273P

(entrambi designati dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.26 dello Statuto)

3) CASARUBEA Dott. Rodolfo, nato a Palermo il giorno 1 febbraio 1941 ed ivi residente in Via Enrico Fermi n. 63

codice fiscale CSR RLF 41B01 G273O

Sindaci Effettivi, e

4) NAVARRA Dott. Rocco, nato a Butera l'8 aprile 1951 e residente a Palermo Via Ignazio Gioè n. 70/C

codice fiscale NVR RCC 51D08 B302W

(designato dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.26 dello Statuto) e

5) MUSUMECI Rag. Salvatore, nato a Catania il 18 giugno 1952 ed ivi residente in Via Cappuccini Vecchi n. 10

codice fiscale MSM SVT 52H18 C351L

Sindaci Supplenti.



Tutti aventi i requisiti di legge ed iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti contabili.

Ai sindaci spetterà il compenso minimo stabilito dalla Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti per l'attività di revisione contabile.

ART.7 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2003.

ART.8 - Le spese della costituzione della società, a carico della stessa, ammontano approssimativamente a euro 4.000,00 (quattromila).

Del che richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico mediante lettura da me fattane ai comparenti che l'approvano.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia da me diretta in due fogli di cui occupa cinque facciate intere e della sesta quanto fin qui.

F.to Guglielmo Scammacca della Bruca n.q.

Ugo Majone

Enrico Rocca notaio

**STATUTO DELLA
SICILIACQUE S.P.A.**

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1 - E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 2 aprile 2002, una società per azioni mista denominata "SICILIACQUE S.p.A."

ART. 2 - La società ha sede in Palermo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze.

Il domicilio dei Soci, per tutti i loro rapporti con la Società, s'intende eletto presso quello risultante dal libro soci.

ART. 3 - La durata della Società è fissata dalla data della costituzione sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

OGGETTO

ART. 4 - La società ha per oggetto:

- la gestione, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, del servizio acquedottistico e dei servizi complementari e/o correlati secondo le modalità rientranti nella gestione del servizio idrico in scala sovrambito, nonché tutte le altre attività, di carattere tecnico, amministrativo, produttivo e/o gestionale, direttamente o indirettamente connesse o correlate alla gestione della fase di fornitura di acqua all'ingrosso del ciclo integrato delle acque in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36;
- la gestione di sistemi idrici per l'approvvigionamento o la distribuzione di acque civili ed industriali;
- la realizzazione di nuovi impianti per la ottimizzazione della captazione, raccolta e distribuzione agli ambiti territoriali ottimali individuati delle acque;
- l'esecuzione di opere di integrazione, modifica e completamento necessarie per il miglior funzionamento degli impianti esistenti;
- la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi;
- l'esecuzione per conto proprio e/o di terzi delle opere strutturali connesse e/o correlate alla realizzazione di impianti idraulici o igien-



warrants o dei diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni, i warrants o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società, dove il capitale della società si riterrà costituito dal totale delle quote della società dedotte quelle poste in vendita e quelle altre appartenenti al socio alienante non poste in vendita.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 1, e non risulti che questa sia stata accettata, il terzo offerente non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, ai warrants o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri soci.

ART. 8 - In ogni caso, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 6, nonché, qualora il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 7 non venga esercitato, il terzo a cui un socio intende trasferire - nel senso previsto dal secondo comma del precedente articolo 6 - le proprie azioni, obbligazioni convertibili o con warrants, warrants o diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, dovrà ottenere il previo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, da richiedersi a mezzo lettera raccomandata in cui venga indicato tale terzo e indicate le condizioni alle quali si intende procedere al trasferimento.

Il gradimento è espresso dal Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Regione Siciliana in persona del Presidente della Regione pro-tempore, che, entro il termine di 30 giorni, dovrà esprimere il proprio motivato gradimento. Nel caso in cui il Presidente della Regione Siciliana non si esprima entro il termine suindicato il gradimento si intende ottenuto.

Il gradimento dovrà essere subordinato al rispetto dei criteri ed alla verifica dei presupposti che qui di seguito si indicano:

- a) per le azioni da cedersi a soggetti che siano enti pubblici:
 - che l'acquirente sia un Ente pubblico e/o un'associazione o consorzio fra enti pubblici territoriali;
- b) per le azioni da cedersi a soggetti che non siano enti pubblici:
 - che il soggetto acquirente sia o un imprenditore che possieda una comprovata esperienza specifica nei settori di attività del socio che intende cedere le azioni e che sia in possesso di requisiti specifici non inferiori a quelli di tale socio.

ASSEMBLEA

ART. 9 - L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato dall'avviso di convocazione.

ART. 10 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea, a norma dell'art. 2363, c.c.,



potrà esaminare ed approvare il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'assemblea dovrà altresì essere fatta senza ritardo, quando sia stata inoltrata richiesta ai sensi di legge.

ART. 11 - Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà altresì essere comunicato ai soci mediante raccomandata a.r. da farsi pervenire presso il domicilio indicato nel libro soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'assemblea in prima convocazione. Nello stesso avviso può essere fissato per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

ART. 12 - Hanno il diritto di intervenire all'Assemblea ordinaria e/o straordinaria i soci che possiedono azioni della Società e che le abbiano depositate, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo quanto disposto al precedente art. 11, ultimo comma, presso la sede sociale ovvero presso le banche o le società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona in conformità a quanto disposto dall'art. 2372, c.c.

ART. 13 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o di impedimento di entrambi da altra persona scelta dai soci presenti.

ART. 14 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e/o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dai soci intervenuti in Assemblea. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

ART. 15 - L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio e/o per delega almeno i quattro quinti dell'intero capitale sociale.

ART. 16 - Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario che lo redige. Il verbale deve essere sottoscritto anche dagli scrutatori nel caso essi siano



stati nominati.

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesto almeno cinque giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

ART. 17 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, nominati come segue:

Due componenti dell'organo amministrativo, fra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono designati dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 2458, c.c., qualora vengano meno uno o entrambi gli amministratori designati ai sensi dell'art. 2458 c.c., si provvederà alla loro sostituzione mediante designazione del Presidente della Regione Siciliana. I due amministratori così designati, ed eventualmente sostituiti, possono essere revocati soltanto dal Presidente della Regione Siciliana.

I restanti tre membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea secondo quanto previsto dal precedente art. 14 dello statuto.

Qualora venga meno uno o più dei tre amministratori così nominati, l'intero Consiglio di amministrazione si intenderà cessato e dovrà essere d'urgenza convocata l'assemblea per il rinnovo degli amministratori che devono essere nominati dalla stessa assemblea, fermo restando quanto è previsto dal secondo comma del presente articolo.

ART. 18 - Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

ART. 19 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi dall'Amministratore più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

ART. 20 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando almeno due Amministratori o due Sindaci effettivi ne facciano richiesta motivata e scritta al Presidente, o in caso di assenza o impedimento del Presidente al Vice Presidente, che attesterà le cause di assenza o impedimento del Presidente.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente oppure, nel caso in cui il Presidente sia assente o altrimenti impedito e la convocazione derivi dalla richiesta di due Amministratori o di due Sindaci effettivi di cui al comma precedente, dal Vice Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da inoltrarsi almeno due giorni prima. La convocazione dovrà essere corredata di un elenco delle materie da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argo-



menti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Devono tuttavia essere approvate con il voto favorevole di almeno quattro amministratori le delibere del Consiglio di Amministrazione relative:

- 1) all'approvazione di ciascun piano imprenditoriale (business plan), preventivo di spesa e programma operativo, e alle modifiche degli stessi;
- 2) alla nomina e revoca dell'Amministratore delegato e alla definizione, modificazione o revoca dei suoi poteri;
- 3) alla stipula dei contratti e in generale all'assunzione di tutte le obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura, il cui ammontare, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, sia superiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni) ovvero che abbiano una durata superiore a nove anni;
- 4) all'approvazione della bozza di bilancio ed in genere di ogni altra proposta da presentare all'assemblea, ivi comprese le proposte di modifica dello statuto;
- 5) alla costituzione e/o partecipazione alla costituzione di società e/o consorzi e/o associazioni di imprese, joint venture od operazioni similari, alla acquisizione e cessione di partecipazioni in società e consorzi, nonchè all'acquisto, permuta, vendita o affitto di aziende o di rami di azienda, che comportino unitariamente esborsi e/o investimenti e/o impegni, comprensivi di debiti e impegni consolidabili, o incassi superiori a Euro 100.000,00 (centomila);
- 6) all'approvazione delle offerte per la partecipazione a gare per importi superiori a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);
- 7) alla determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- 8) alla nomina e designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;
- 9) ai contratti con società dello stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo "controllo" così come definito dall'art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 c.c.) di uno dei Soci che, da soli o insieme ad altri contratti ad essi collegati, prevedano impegni o comportino esborsi e/o investimenti e/o impegni, comprensivi di debiti e impegni consolidabili, o incassi, o trasferimenti di debiti superiori a euro 100.000,00 (centomila);
- 10) alle richieste di gradimento al trasferimento di azioni di cui al precedente articolo 8.

Le decisioni relative alle suddette materie indicate sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non potranno essere dele-



gate all'Amministratore Delegato, né sottoposte all'Assemblea ordinaria ex art. 2364, n. 4, c.c.

ART. 21 - Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge riservate all'Assemblea dei Soci.

ART. 23 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato a cui può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse determinandone compiti e poteri. Non sono tuttavia delegabili le materie di cui all'articolo 20, quarto comma. L'Amministratore Delegato deve presentare al Consiglio una relazione sull'attività svolta almeno una volta ogni tre mesi. Per la sua opera l'Amministratore Delegato avrà diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 25.

ART. 24 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri conferiti, spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente, all'Amministratore Delegato.

Il consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti e categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

ART. 25 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio; l'Assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità annuale determinata a norma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 26 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente sono designati dal Presidente della Regione Siciliana a norma degli artt. 2458 e seguenti c.c.

L'Assemblea nomina i restanti membri del Collegio Sindacale e determina il compenso a tutti i componenti spettante.

I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

BILANCIO ED UTILI

ART. 27 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio a norma di legge.

ART. 28 - Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Dedotta tale quota, l'Assemblea potrà deliberare di destinare gli utili



residui ad ulteriori speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o altra destinazione oppure distribuirli ai soci.

ART. 29 - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio stesso.

ART. 30 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

COMPETENZA GIUDIZIARIA

ART. 32 - L'Autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società è competente a conoscere delle controversie fra la società e i suoi componenti, in genere, riferibili alla vita sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle norme di legge vigenti in materia.

F.to Guglielmo Scammacca della Bruca n.q.

Ugo Majone

Enrico Rocca notaio